



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Zandonai – C.F. 85017750150
Via Risorgimento, 174 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel: 0266010409 Fax 0266048278
email: miic8as00r@istruzione.it
pec: miic8as00r@pec.istruzione.it
www.icszandonai.edu.it

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 – Tipologia

1. La scuola considera le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, nonché a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con scuole, etc. come parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

2. L'uscita, la visita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola: valgono quindi le stesse norme che regolano le attività didattiche.

1. Si considerano le iniziative distinte nelle diverse tipologie:
 - a. **Viaggio d'istruzione:** prevede almeno un pernottamento fuori sede;
 - b. **Visita guidata:** ha la durata di un'intera giornata;
 - c. **Uscita didattica:** si conclude entro l'orario di lezione.

Le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti elaborati nelle programmazioni di classe nonché coerenti con le finalità espresse nel PTOF.

Art. 2 – Norme generali

Per le uscite didattiche è previsto un numero di alunni per classe non inferiore ai 2/3 del totale; gli alunni che non partecipano alle uscite sono tenuti a frequentare normalmente le lezioni.

Scuola dell' Infanzia:

È possibile effettuare uscite didattiche e visite guidate sul territorio comunale per iniziative didatticamente qualificanti.

Scuola Primaria:

È possibile effettuare:

- per le classi prime e seconde: uscite didattiche e visite guidate nel territorio provinciale e regionale;
- per le classi terze, quarte e quinte: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione nel territorio regionale o di regioni limitrofe;

Scuola Secondaria di I grado:

- È possibile effettuare uscite e viaggi di istruzione nel territorio regionale o in territorio nazionale per un numero massimo di 5 giorni (4 pernottamenti).

Art. 3 – Iter Procedurale

1. I singoli Consigli di Classe, Intersezione, di Interclasse individuano le mete dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche, avendo cura di verificarne la coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti elaborati nelle programmazioni di classe. Ogni coordinatore compila la modulistica disponibile sul sito della scuola:

<https://www.icszandonai.edu.it/documento/modulistica-docenti/>

2. Tutte le uscite, riportate in un piano generale annuale, vengono poi sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

3. Sono consentite uscite didattiche al di fuori del piano approvato solo per motivate esigenze. Tali uscite, se giudicate rispondenti ai criteri fissati dal presente regolamento e coerenti con il PTOF nonché con gli obiettivi ed i contenuti delle programmazioni di classe, vengono autorizzate dal Dirigente Scolastico.

4. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche devono essere approvati singolarmente dal Consiglio di Istituto non appena definiti i dettagli organizzativi e comunque in tempo utile per espletare tutte le procedure.

5. Per ogni viaggio di istruzione, uscita e visita didattica va stilato il relativo programma. Il programma deve contenere, oltre alle motivazioni didattico educative di cui sopra, le seguenti notizie (redatte dal coordinatore di classe o dal docente responsabile dell'uscita):

- insegnante/i e classe/i proponenti nonché i relativi plessi;
- docenti accompagnatori;
- elenco degli alunni partecipanti, distinti per classi;
- la destinazione, l'itinerario e il programma dettagliato;
- la data, l'ora di partenza, e quella prevista per il rientro;
- la spesa prevista pro capite;
- il numero degli alunni partecipanti per classe;
- il numero di adulti partecipanti. E' ammessa la presenza di personale ausiliario (se estremamente necessaria) ed anche, in casi eccezionali, previa autorizzazione del dirigente scolastico, quella dei genitori chiamati a fare da accompagnatori; tutti costoro devono essere muniti di polizza assicurativa contro gli infortuni.
- autorizzazioni da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. Per i viaggi d'istruzione si auspica la totale partecipazione della classe. In nessun modo l'alunno dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico.

Art. 4 – Docenti accompagnatori

1. Di norma è previsto 1 accompagnatore ogni 15 alunni. Per gli alunni con disabilità, il numero dei docenti accompagnatori viene stabilito sulla base della gravità della disabilità di ciascun alunno partecipante. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prioritaria la presenza del proprio docente di sostegno, o di altro docente di sostegno che ha dato la propria disponibilità.

2. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe provvederanno ad indicare sempre uno o due accompagnatori di riserva per ogni classe/sezione per subentro in caso di imprevisto.

3. Su richiesta da inoltrare al Dirigente Scolastico, possono partecipare, in casi eccezionali, i genitori degli alunni diversamente abili.

4. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela dell'incolumità degli alunni e del patrimonio artistico ambientale del luogo visitato.

Art. 5 – Aspetti economici

1. Gli alunni devono versare l'intera quota prevista entro e non oltre la data definita dai docenti organizzatori.

2. A norma di legge non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di partecipazione verranno rimosse attraverso la funzione PagoOnline presente nel registro scolastico.

3. In caso di adesione alle uscite, alle visite e ai viaggi di istruzione, l'alunno che, pur avendo aderito, è impossibilitato a parteciparvi per giustificati motivi, non potrà essere rimborsato dell'intera quota precedentemente versata.

Art. 6 – Alunni: norme di comportamento

1. Gli alunni che partecipano ad un'uscita, a una visita guidata o a un viaggio di istruzione sono tenuti a:

- a. Rispettare gli orari stabiliti;
- b. Portare con sé solo il materiale e gli accessori necessari, evitando oggetti di valore e somme di denaro sproporzionate rispetto ai bisogni prevedibili;
- c. Assumere comportamenti e atteggiamenti responsabili e rispettare sempre le indicazioni date dagli insegnanti;
- d. Non entrare, senza permesso dei docenti, in locali pubblici, negozi o altri luoghi non indicati dal percorso di visita;
- e. Muoversi all'interno di ristoranti e alberghi, ed in genere nei locali pubblici, in modo educato e rispettoso degli altri;
- f. Rispettare gli ambienti, gli arredi e gli oggetti circostanti.

2. In caso di comportamenti palesemente non coerenti con i punti indicati, verranno presi adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili, al rientro.

Art. 7 – Docenti: norme di comportamento

1. I docenti accompagnatori sono tenuti a:

- a. Rispettare gli orari stabiliti;
- b. Procedere alla verifica della presenza di tutti gli alunni partecipanti, mediante l'apposito elenco rilasciato dal Dirigente Scolastico;
- c. Portare sempre con sé la cassetta di pronto soccorso, un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola nonché i recapiti telefonici dei genitori;
- d. Vigilare in ogni occasione sul comportamento, sulla sicurezza e sulla salute degli alunni;
- e. Procedere tempestivamente all'individuazione di eventuali responsabilità nel caso in cui si verificano episodi spiacevoli, da sanzionare al rientro.

Art. 8 – Disposizioni generali

- Nel caso in cui la visita guidata termini prima dell'orario scolastico di uscita, gli alunni devono rientrare nelle proprie aule sino al termine delle regolari lezioni. Non sono previste, salvo casi eccezionali, uscite anticipate in tale eventualità.

- I docenti accompagnatori e il responsabile del viaggio dovranno avere copia dell'elenco dei partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell'agenzia di viaggio.
- I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Si ricorda che al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette " a disposizione").
- Al momento della partenza i genitori affidano i rispettivi figli ai docenti, evitando di intralciare le operazioni di sistemazione sui pullman.
- accomodare gli alunni e, prima della partenza o del viaggio di rientro, procedono ad un meticoloso appello a voce alta alla presenza del conducente del veicolo.
- Gli alunni devono essere preventivamente informati e sensibilizzati dai docenti sui criteri di sicurezza da seguire durante le uscite.
- L'alunno, per l'intera durata della visita o viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo - formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
- I genitori degli alunni affetti da particolari patologie, i quali necessitano la somministrazione di farmaci o l'uso di apparecchiature elettromedicali (respiratori, aerosol di emergenza, insulina...), possono fare richiesta al Dirigente scolastico di autorizzazione ad effettuare con il proprio figlio/a ed a proprie spese i viaggi d'istruzione programmati per le classi di riferimento, previa esibizione di idonea certificazione medica.
- In particolare in merito ai viaggi di istruzione si evidenzia la necessità per i docenti accompagnatori di usufruire del dovuto riposo notturno. Pertanto la sorveglianza notturna sarà prestata compatibilmente con questa esigenza.

E' fatto obbligo in caso di uscite di uno o più giorni seguire le seguenti prescrizioni:

- a) Gli alunni dovranno evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto; agli stessi verrà fatto presente che è tassativamente vietato consumare cibo o bevande sull'autobus o nei luoghi visitati, se non nelle aree preposte;
- b) in albergo ciascuno dovrà muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
- c) gli alunni non potranno in alcun caso allontanarsi su iniziativa personale né di giorno né di notte;
- d) durante la visita il gruppo dovrà mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- e) la responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme determinerà l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa; qualsiasi suppellettile, reperto, oggetto o altro, presenti tanto nei luoghi visitati quanto sul mezzo di trasporto, che dovessero essere danneggiati o

sottratti dall'alunno, saranno rimborsati dal Genitore dello stesso; nei casi più gravi di comportamento indisciplinato, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, potrà essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;

- h) le famiglie presenteranno opportuna dichiarazione documentata relativa ad esigenze particolari rispetto ad intolleranze o allergie alimentari dell'alunno;
- i) le famiglie presenteranno opportuna dichiarazione relativa ad eventuali patologie che necessitino o meno di assunzione farmacologica sistematica o continuativa, o utilizzo di apparecchiature elettromedicali, le cui modalità restano affidate alla responsabilità dell'alunno stesso o del familiare autorizzato all'accompagnamento;
- l) l'autista messo a disposizione dal fornitore del servizio di trasporto non è obbligato a fare percorsi diversi da quelli stabiliti dalla scuola. Pertanto i docenti non effettueranno richieste di variazioni che non siano strettamente indispensabili; sono da evitare comunque variazioni che comportino ritardi nell'orario previsto per il rientro;
- m) è opportuno che gli accompagnatori non occupino solamente i primi posti ma si dislochino sul pullman per una corretta vigilanza;
- n) le uscite eventualmente finanziabili con fondi della scuola devono essere sottoposte al vaglio del Consiglio di Istituto prima che lo stesso proceda alla definizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.

Art. 9 – TRASPORTI

Per quanto concerne il trasporto si rimanda alla circolare Ministeriale 674 del 3 febbraio 2016 - Viaggi di istruzione

Integrazione all'ART.9

SCelta DEL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO O PUBBLICO, AGENZIA Vengono indicati i criteri di massima relativamente al mezzo prescelto:

- per le uscite didattiche e i viaggi brevi di mezza giornata: pullman privato, scuolabus, treno e mezzi pubblici (tram-metrotranvia-pullman di città-metropolitana); la scelta dovrà essere funzionale al costo, al raggiungimento del posto, alla distanza e alla sicurezza degli alunni;
- per i viaggi a lunga percorrenza si consiglia il pullman in questo caso la scelta delle ditte di trasporto o delle agenzie di viaggio è regolamentata dal D.I. 129/2018
- **l'utilizzo dei mezzi pubblici** per uscite didattiche nelle vicinanze della scuola è consentito solo ed esclusivamente con un rapporto 1 docente per 10 alunni, esclusi gli alunni DVA per i quali è richiesto un rapporto 1:1 .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Olga Napoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993

